

CONCLUSIONI

1. Abbiamo potuto udire dai due Relatori come lungo la storia l'ordinamento canonico e l'ordinamento secolare sono entrati in relazione, in un mutuo influsso. In certi periodi storici ciò è stato facilitato dallo stesso fatto dell'omogeneità culturale e religiosa in cui la vita della Chiesa si espandeva. Una prima crisi si è avuta con il sorgere degli stati nazionali assoluti, tendenti a sottomettere al proprio ordinamento giuridico quello della Chiesa, e spingendo così verso delle Chiese nazionali, che, chiuse nel loro particolarismo, venivano a perdere la loro relazione all'universale. Altra crisi è stata nel rapporto con lo stato laico liberale, che, affermando l'esclusiva statualità del diritto e quindi l'esclusività dell'ordinamento statale, veniva a negare la giuridicità del diritto della Chiesa e quindi la rilevanza dell'ordinamento canonico.

Certamente, come abbiamo udito dalla relazione del Prof. Mirabelli, l'affermazione dei diritti fondamentali della persona dopo l'ultimo conflitto mondiale e l'affermazione di ordinamenti sopranazionali, ha portato ad un mutamento di mentalità che favorisce l'integrazione tra vari ordinamenti distinti non per gerarchia, ma per natura e quindi per competenze. Questo modo di vedere le cose permette un'integrazione tra gli ordinamenti secolari e l'ordinamento della Chiesa. Infatti, come ha sottolineato P. Ghirlanda, destinatario degli uni e dell'altro ordi-

namento è sempre l'uomo, considerato in ordine al raggiungimento di fini diversi, ma non estranei tra di loro, anzi complementari: il bene comune naturale, gli ordinamenti secolari, e il bene comune soprannaturale, l'ordinamento ecclesiale.

2. Si parla di sussidiarietà verticale tra l'ordinamento sopranazionale e gli ordinamenti nazionali, come tra l'ordinamento nazionale e le autonomie locali. Tale sussidiarietà verticale non si può comunque stabilire tra l'ordinamento canonico e gli ordinamenti secolari né nazionali né sopranazionali, in quanto l'ordinamento ecclesiale si pone su un piano di parità e totale autonomia rispetto ad ogni grado di ordinamento nell'ambito secolare. Tuttavia, mi sembra che si possa sì parlare di una certa sussidiarietà orizzontale tra i due ordinamenti, proprio nel rispetto reciproco della specificità di ognuno di essi e della loro autonomia. Tale sussidiarietà orizzontale può essere intesa come complementarietà dei due fini che l'uno e l'altro ordinamento si propongono di raggiungere. Un altro problema a parte è come e in quale senso il principio di sussidiarietà possa avere cittadinanza dentro la Chiesa.

3. Con tutto questo si interseca il discorso circa l'universale e il particolare che, come è stato più volte ribadito sia nell'introduzione fatta dal P. Ghirlanda sia dai due Relatori, è intrinseco non solo all'ordinamento ecclesiale, ma anche all'ordinamento secolare. Tuttavia, il modo di attuarsi di tale rapporto nella Chiesa è sostanzialmente diverso che nella società secolare. Mentre nella società secolare il rapporto tra ordinamento sopranazionale e ordinamenti nazionali oppure tra ordinamento nazionale e autonomie locali è di natura organizzativa, anche se basato sull'esigenza naturale dell'uomo di organiz-

zarsi socialmente a vari livelli; nella Chiesa il rapporto tra ordinamento universale e ordinamento particolare, tra diritto comune e diritto proprio deriva intrinsecamente dalla natura stessa della Chiesa, quindi è regolato dal diritto divino.

Com'è emerso chiaramente dalla relazione di S.E. Mons. Erdö, la legislazione dei Sinodi particolari man mano è entrata nel diritto universale e le collezioni particolari sono entrate nelle collezioni universali. Ne sono testimonianza anche il Decreto di Graziano e le Decretali. Questo perché il diritto particolare assumeva forza proprio dal suo rapporto con l'universale. Questa relazione tra universale e particolare, come accennavo, è un rapporto che dipende dalla natura stessa della Chiesa.

Ogni fedele appartiene in modo immediato alla Chiesa universale per il fatto che per la fede e il battesimo è inserito nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, ma nello stesso tempo questa inserzione e vita nella Chiesa si realizzano necessariamente in una Chiesa particolare¹. Questo proprio perché la salvezza, dono universale di Dio, rivolto ad ogni uomo, non può che raggiungere l'uomo nella sua concretezza storica, quindi in un contesto culturale in cui l'annuncio del Vangelo diventa operante anche attraverso la disciplina canonica. La legge particolare è per natura sua più vicina all'esperienza storica del gruppo a cui è rivolta. Allora, se fine di ogni legge della Chiesa, quindi di tutto il diritto ecclesiale, sia universale sia particolare sia speciale o proprio, è la

¹ Cf. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio* notio, 28 maggio 1992, n. 10, AAS 85 (1993) 838-850.

salus animarum (c. 1752), questo può essere perseguito meglio proprio attraverso la legge particolare, in quanto più inerente al contesto in cui la salvezza si deve realizzare, purché non leda il bene superiore dell'unità di tutta la Chiesa. Infatti la legge universale per la sua generalità e astrattezza non può prevedere e determinare tutte le situazioni in cui i gruppi al suo interno vivranno la salvezza loro annunciata, per cui la frammentarietà propria all'ordinamento canonico universale viene il più possibile colmata attraverso la legge particolare. La stessa legge universale, ossia il Codice di Diritto Canonico, rimanda tanto frequentemente al diritto particolare delle singole diocesi o di raggruppamenti di Chiese – come le province o le regioni ecclesiastiche e soprattutto le conferenze episcopali – al diritto proprio di diversi gruppi, come istituti di vita consacrata e associazioni.

È questo un primo livello di tensione, non necessariamente conflittuale, tra universale e particolare che si produce nella Chiesa, ma è una tensione che rende dinamica la vita della Chiesa. Ad esso corrisponde un secondo livello di tensione, la quale pure rende dinamica la vita della Chiesa. Essa è data dalla «mutua interiorità» tra la dimensione universale e la dimensione particolare dell'unica Chiesa di Cristo. La Chiesa universale, costituita dall'universale comunità dei discepoli del Signore, è ontologicamente presente e operante nella particolarità e diversità delle persone, dei gruppi, dei tempi e dei luoghi, per cui le diverse Chiese locali sono realizzazioni particolari dell'una e unica Chiesa di Cristo². In que-

² Cf. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio* (cf. nt. 1), nn. 7; 9.

sto modo si può dire che la Chiesa universale sia costituita dalla comunione tra le Chiese particolari, ma non nel senso che la Chiesa universale sia una federazione di Chiese particolari³. Così la salvezza in se stessa universale, perché rivolta a tutti gli uomini, attraverso l'operare della Chiesa, quindi anche attraverso la sua disciplina canonica, si particolarizza.

4. Al centro di questa dialettica c'è la persona, il fedele, con i suoi doveri da adempiere e i suoi diritti da esercitare.

Come nel 1973 diceva Paolo VI, i doveri e i diritti del fedele nella Chiesa hanno un'indole soprannaturale, in quanto scaturiscono dal battesimo e dagli altri sacramenti o dai vari doni dello Spirito. Ma nel pensiero della Chiesa l'uomo è considerato sotto l'azione della grazia anche in relazione agli obblighi e ai diritti naturali, in quanto essi sono considerati inerenti all'uomo in quanto creato da Dio a sua immagine somigliante. Per questo tutte le istituzioni ecclesiastiche e tutto l'ordinamento canonico tendono ad un bene soprannaturale di tutta la comunità-società ecclesiale, la vita di grazia, vita di comunione con Dio e con gli altri; bene che è anche il bene integrale dell'uomo. La Chiesa si pone così come strumento universale di salvezza per tutti gli uomini, in quanto apportatrice degli unici mezzi necessari all'uomo per la sua realizzazione integrale⁴. Infatti, diceva Paolo VI, nella Chiesa la

³ Cf. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio* (cf. nt. 1), nn. 8; 9.

⁴ Cf. All. del 17 settembre 1973 ai partecipanti al II Congr. Int. di Diritto Canonico, *Communicationes* 5 (1973) 126-127.

persona umana raggiunge la sua piena dignità, in quanto la grazia non distrugge ciò che è richiesto dalla natura umana, ma fa sì che esso possa essere realizzato in pienezza⁵.

Giovanni Paolo II, riprende questi concetti nel suo magistero quando dice che la Chiesa è attualmente spinta verso un'opzione fondamentale, quella di essere *speculum iustitiae*, nella tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. A quest'opzione fondamentale ci si deve rifare nella formulazione, interpretazione e osservanza delle leggi. Nel tempo attuale, che ha una grande stima per l'affermazione e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la Chiesa, con il suo ordinamento canonico, deve essere un segno, un modello, per la società civile, l'immagine, cioè, di come attuare l'integrazione tra l'incremento ordinato della società e la realizzazione della personalità dell'uomo, il quale, come fedele, vive in una comunità di fede, speranza e carità⁶.

In occasione del Congresso Internazionale di Diritto Canonico tenutosi in Vaticano per celebrare X anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Giovanni Paolo II in modo incisivo così si esprimeva:

il Diritto canonico, oltre a giovare alla Chiesa nell'adempimento della sua missione, acquista una dimensione di esemplarità per le società civili, spingendole a considerare il potere ed i loro ordinamenti come un servizio alla comunità, nel supremo interesse della persona umana. Come al centro dell'ordinamento canonico c'è l'uomo redento da

⁵ Cf. All. del 17 settembre 1973 (cf. nt. 4), 127-128.

⁶ Cf. All. alla R. Rota del 17 febbraio 1979, AAS 71 (1979) 422-423.

Cristo è divenuto con il battesimo persona nella Chiesa «con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri» (can. 96), così le società civili sono invitate dall'esempio della Chiesa a porre la persona umana al centro dei loro ordinamenti, mai sottraendosi ai postulati del diritto naturale, per non cadere nei pericoli dell'arbitrio o di false ideologie. I postulati del diritto naturale sono infatti validi in ogni luogo e per ogni popolo, oggi e sempre, perché dettati dalla *recta ratio* [...] ⁷.

Il fatto che la Chiesa sia strumento di salvezza per tutti gli uomini (LG 1) e che sua missione sia quella di essere segno levato tra le nazioni (SC 2), fa sì che il diritto canonico non resti chiuso in se stesso, in un «sistema» volto unicamente alla società ecclesiale, ma deve svolgere una funzione anche per la società secolare, come del resto lo ha sempre fatto nel corso dei secoli ⁸. Infatti, per la Chiesa quella di essere *speculum iustitiae* proprio nella tutela dei diritti dei fedeli, è un'opzione fondamentale perché nel suo ordinamento giuridico si deve riflettere la giustizia stessa divina, che è insieme misericordia e carità: è giustizia salvifica per l'uomo nella sua concretezza storica. La comunione ecclesiale, come comunione tra uomini salvati in Cristo, si attua e si rinsalda proprio nel riconoscimento e nella tutela della dignità della persona nei suoi diritti naturali e soprannaturali, che è riconoscimento e tutela di quella libertà che trova piena espressione unicamente in Cristo, perché da lui donata. Solo quando

⁷ Allocuzione del 23 aprile 1993, AAS 86 (1994) 247-248.

⁸ Fra i tanti studi al riguardo, cf. T. TOMANDL (ed.), *Der Einfluss des katholischen Denkens auf das positive Recht*, Wien 1970.

un ordinamento giuridico tutela la dignità della persona e i suoi diritti, esso è strumento di giustizia e quindi di pace, perché strumento di unione tra gli uomini. Non può aversi pace senza giustizia.

Il diritto canonico, come strumento di instaurazione di una giustizia e di una pace che scaturiscono da Dio, non può che porsi come esemplare rispetto a qualsiasi altro ordinamento secolare, sia nazionale che sopranazionale, volti anch'essi all'instaurazione di una pace che non può che essere frutto della giustizia, nella tutela dei diritti dei più deboli.

Em.za Rev.ma Card. ZENON GROCHOLEWSKI